



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI
aps

80anni
UNA STORIA DI TUTTI

PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*“Misure in materia di partecipazione, istituzione delle
Assemblee partecipative e modifiche
agli istituti partecipativi”*

e

*“Disposizioni sull’applicazione del metodo democratico
e della trasparenza dei partiti politici
e sul finanziamento pubblico diretto
alla partecipazione politica”*

LA TUA POLITICA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*“Disposizioni sull’applicazione
del metodo democratico
e della trasparenza dei partiti politici
e sul finanziamento pubblico
diretto alla partecipazione politica”*





La proposta di legge
definisce cosa sono
I partiti politici (si v. art. 49
Cost.) e gli enti ad essi
collegati
art. 1



Le novità:
l'istituzione del
**Registro nazionale
dei partiti politici:** per starci,
bisogna rispondere ad alcuni
requisiti
[\(art. 2\)](#)



Le novità:
i criteri fondamentali
che debbono avere gli
statuti dei singoli partiti
per essere iscritti
al nuovo Registro
(art. 3)



Come vive un partito?

**L'accesso al finanziamento
pubblico diretto dei partiti
secondo criteri
di proporzionalità**


(art. 4)

e trasparenza finanziaria

(art. 5)



Le nuove regole
interne ai partiti:
**la parità di genere, lo spazio
per i più giovani**
(art. 6)
e l'applicazione
del metodo democratico
per la vita interna
(art. 7)



Chi controlla i partiti?

La creazione di un'**Autorità nazionale sui partiti politici**

(art. 8)

CONTROLLING



E gli altri soggetti collegati?

Gli enti di partito,
che possono avere la forma
di fondazioni, associazioni
o altro ancora,
sono regolati all'**art. 9** e svolgono funzioni
di formazione, ricerca ed elaborazione di
politiche.

Alcuni **finanziamenti pubblici relativi alla
formazione** possono essere erogati solo
agli enti del partito.



L'effettivo rispetto
delle nuove regole,
ma anche i possibili
adattamenti/aggiustamenti,
saranno possibili grazie
a una **ricognizione
quinquennale**
(art. 10)



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*“Misure in materia di partecipazione,
istituzione delle
**Assemblee partecipative e modifiche
agli istituti partecipativi”***



La proposta di legge cerca di colmare la mancanza di una regolamentazione nazionale in materia, introducendo dei veri e propri «principi» sulla partecipazione (art.1)



Cosa che ha valore **sostanziale** e **formale**.



E con l'istituzione di
Assemblee partecipative
(art.2)



organismi di deliberazione su
oggetti di interesse pubblico
generale a livello **nazionale,**
regionale o locale





Assemblee partecipative

(art. 2, 3 e 4)

- composizione
- modalità di convocazione
- finalizzazione dei lavori attraverso una **relazione conclusiva**, comprensiva di specifiche raccomandazioni ai corrispondenti organi politici ed istituzionali
- Il legislatore o l'organo decisore destinatario della relazione conclusiva è **tenuto**, entro 180 giorni dalla ricezione della stessa, **ad esprimersi sulla materia oggetto del parere e a darne riscontro all'Assemblea**. In ogni caso, il destinatario della relazione è **tenuto a motivare per iscritto l'eventuale decisione di discostarsi o disattendere il parere dell'Assemblea sull'oggetto assegnato**.



con la creazione di un
Segretariato composito
(art.5)



per garantire il funzionamento
di ciascuna assemblea
partecipativa,
curare l'organizzazione
e assicurare il coordinamento
generale dei lavori



Per rendere effettiva
la partecipazione alle
Assemblee partecipative

sono previsti
**permessi lavorativi
e indennità giornaliera**
(art. 6)



I lavori delle assemblee partecipative sono articolati in una **fase formativa**, una **fase istruttoria** e una **fase di discussione e deliberazione**

(art.7)

I lavori sono coordinati a turno da un **presidente eletto** nell'assemblea

(art. 8)



Al termine dei lavori dell'Assemblea di partecipazione,
il segretariato riceve la relazione finale

Le modalità di pubblicazione della relazione finale (art. 9)



- Invio a Camere e Governo (per le assemblee nazionali)
- Invio ad organi decisori a livello regionale e locale
- Pubblicazione online su sito dell'Assemblea partecipativa
- Pubblicazione sul sito della Presidenza del CdM
- Pubblicazione sul sito del Ministero



A fine lavori, l'assemblea partecipativa prosegue con un'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto rispetto alle raccomandazioni ai corrispondenti organismi istituzionali e politici delle raccomandazioni contenute nella relazione finale

(art.10)



Vengono modificati:

- Il Testo unico degli enti locali in materia di partecipazione dei cittadini (art. 11)
- Il Codice dei contratti pubblici in materia di dibattito pubblico (art. 12)

in modo da **renderli coerenti** alle prescrizioni della presente proposta di legge



La copertura finanziaria (art. 13)

Viene proposta l'istituzione di un "fondo partecipazione" dotato di 10 milioni nel 2024 e 12 milioni negli anni successivi, presso il Ministero dell'Interno





Grazie!

